



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

- **Vista** la legge 9.12.1998 n. 431, art. 11, che ha istituito il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- **Visto** il decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/07/2021;
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 08/09/2023 e l'Allegato A con il quale vengono determinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi;

rende noto che

in esecuzione della propria determinazione n. 123 del 23.1.2023 è indetto il bando per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11. Annualità 2023

Art. 1 - Destinatari finali dei contributi e requisiti per l'ammissione al concorso

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Ciascun Comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica, con riferimento anche a sole determinate categorie. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989. I Comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per i contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata, o viceversa, anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra i parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2- Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto da:

- richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223;
- soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Si precisa inoltre quanto segue:

- il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- in caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 - Requisiti reddituali

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;



▪ **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo allegato al presente avviso. Esso, debitamente sottoscritta, indirizzato al Responsabile Area Amministrativa – Servizio Sociale del Comune di Monastir, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Monastir, preferibilmente mediante e-mail o PEC all'indirizzo protocollo.monastir@legalmail.it, ovvero mediante l'utilizzo della cassetta della posta installata fuori dall'Ufficio protocollo (in busta chiusa riportante data e ora) improrogabilmente **entro le ore 13,00 del 23 novembre 2023.**

Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda occorre allegare:

- copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D.Lgs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2023;
- per gli immigrati, permesso di soggiorno;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- Certificazione ISEE, rilasciata in base alla normativa vigente.
- *Eventuale in caso di inquilini morosi* - dichiarazione del proprietario dell'immobile oggetto del contratto di locazione nel quale accetta di ricevere, indicando il relativo Iban, il contributo per sanare le mensilità arretrate che devono essere espressamente indicate.

I requisiti richiesti possono essere autocertificati dal cittadino ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Questi potranno essere accertati dal Comune anche successivamente alla erogazione del contributo.

Art. 6 - Formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli, verificandone l'ammissibilità, la completezza e la regolarità.

A seguito dell'istruttoria si procederà alla formulazione di una graduatoria distinta per fasce (A – B), formulata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, e con l'indicazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente.

Art. 7 - Determinazione ed erogazione dei contributi

Il diritto al contributo decorre dal mese di Gennaio 2023 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva con termine al mese di Dicembre 2023.

L'entità del contributo da concedere a ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B, non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (al netto degli oneri accessori) ed il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includano ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%.

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

I contributi saranno concessi nel rispetto della graduatoria approvata, assegnando a ciascun beneficiario il contributo spettante secondo le direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna, fino a concorrenza delle risorse attribuite.



Non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza; l'incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente. Pertanto, l'utente che percepisce il reddito/pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo.

Qualora le risorse attribuite fossero inferiori al fabbisogno, l'Amministrazione procederà, seguendo l'indirizzo della R.A.S., ad una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, inseriti nelle fasce di cui al precedente art. 3, sulla base alle risorse assegnate.

Il Responsabile Area Amministrativa e Sociale
Dott.ssa Annalisa Porru